

**La conversione del pignoramento consente al debitore esecutato di sostituire l'oggetto del pignoramento costituito da un bene mobile o immobile con una somma di denaro determinata dal Giudice.**

**L'istanza deve essere depositata prima che sia disposta la vendita e cioè che sia pronunciata l'ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.**

**L'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata dal versamento di una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il versamento va effettuato presso l'ufficio postale sito nel Tribunale aprendo un libretto di deposito giudiziario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice.**

**E' possibile chiedere un pagamento dilazionato sino ad un massimo di 18 mesi evitando, nel frattempo, la vendita.**

**Una volta verificato il buon esito dei versamenti il Giudice disporrà la cancellazione del pignoramento e l'assegnazione della somma versata ai creditori.**